

<b>ALCUNI PASSAGGI CHE POTEVANO ESSERE SCRITTI MEGLIO</b>	
<b>testo contrattuale</b>	<b>testo migliorato</b>
Art. 24 – nullità del contratto individuale	Il caso della “revoca” del concorso
Modifiche ai 7 elementi del contratto individuale	Disciplina della novazione della dirigenza
art. 26, c.4 - Accertamento idoneità fisica	Riferimento alle visite preassuntive di cui al d.lgs. 81/2008
Art. 29, comma 2	Si doveva dire “il dirigente o il responsabile” come in altri casi
Rinvio alle pregresse norme per la mensa	Incertezza sulle condizioni di accesso alla mensa
Monetizzazione ferie: “disposizioni applicative”	Non esistono
Riposi solidali	Potevano essere anche quelli compensativi
Art. 38 – tre gg. Di permesso per la legge 104	Dovevano essere ricondotti ad ore
Art. 39, comma 7	Il trasferimento non può essere genericamente in una “categoria”
Inidoneità secondo il DPR 171/2011	Vale solo per gli statali
Inidoneità parziale secondo il DPR 171/2011	E’ ancora in vigore l’art. 6 del CCNL del 20.9.2001
Organo medico competente	Era opportuno indicare quale è tale organo
Comma 10 dell’art. 41, lettera a)	Tutti i riferimenti sono confusi
Art. 52 sulla mobilità	Non ha risolto nulla e andrebbe riscritta
Art. 57, c. 2 – deroga Balduzzi per il TD	Poteva essere specificato chi è il “personale sanitario”
Art. 58, c. 5	Il CCNL non potrebbe parlarne e, in ogni caso, è del tutto ininfluenza per le commissioni esaminatrici che devono attenersi rigorosamente alle norme di dettaglio del DPR 220/2001
Art. 73 in riferimento alla cosiddetta “rottamazione”	Si tratta di risoluzione e non recesso – non è citato il comma 11 né la legge di conversione
La vigenza della clausola sul Patrocinio legale	Difficoltà applicative da sempre

<b>DEFINIZIONI E TERMINI SUPERATI O NON RIVISITATI</b>	
Art. 24, c.1, lett. D)	Il termine “posizione funzionale” non esiste più nell’ordinamento
Art. 24, c. 3	Le cause citate sono di “cessazione” e non di “risoluzione”
Art. 25, c. 3	La citazione “per causa di servizio” è improbabile
Art. 25, c. 12	Il termine “qualifica” non esiste nell’ordinamento
Art. 26, c. 4	Il riferimento al “posto nella dotazione organica” e non al Piano del fabbisogno
Art. 26, c. 4	La “idoneità fisica” di cui al comma 5 è stata abrogata nel 2014
Art. 42, c. 10	Il rinvio alla tabella allegata al CCNL del 1995 comporta molte difficoltà
Art. 47, c. 1 e 2	Tassatività delle dipendenze - la “dimenticanza” della moglie al comma 2)
Art. 80, c. 2	Il riferimento al “collegio dei revisori” e non al Collegio sindacale
Art. 86	I servizi citati nel comma 6 sono oggi fortemente condizionati dall’organizzazione per intensità di cure di cui non si fa menzione – il caso del Pronto soccorso
Art. 88	I SER.T non esistono più (semmai sono i Ser.D) – “in via permanente” ???
Art. 86	Al comma 5 il riferimento agli “operatori professionali” è obsoleto

#### **ALTRE CORREZIONI OPPORTUNE RIGUARDO ALLE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI**

- Art. 64, comma 3, lettera j = l’elencazione dovrebbe avere natura esemplificativa e non esaustiva ed eliminare qualche ridondanza: che differenza c’è tra “oggetti, macchinari e attrezzi” ? Tra l’altro nell’elenco mancano il danaro e i farmaci. Forse la formulazione migliore sarebbe “beni mobili e immobili aziendali nonché degli oggetti dei pazienti avuti in custodia”
- Art. 65, comma 1, lettera c = non sarebbe male precisare di che tipo di retribuzione si tratta alla luce dell’art. 75

- Art. 65, comma 4 = la parola “*audizione*” potrebbe ingenerare il dubbio che il procedimento è quello ordinario con la previa contestazione scritta e i termini correlati. Si potrebbe dire più semplicemente: “sentito il dipendente”
- Art. 65, comma 5 = secondo me questa previsione è illegittima e i contratti non potevano perpetuarla. Credo di essere l’unico in Italia ad aver sollevato la questione
- Art. 66, comma 3 = nel 2018 sono state riproposte pedissequamente e indistintamente le otto fattispecie di illecito una volta punibili dal minimo del rimprovero fino al massimo della multa. La norma andrebbe riscritta separando nettamente gli illeciti riferibili al rimprovero verbale vista la nuova ripartizione delle competenze operata dal decreto 75 che in pratica assegna la quasi totalità delle competenze all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;
- Art. 66, comma 3, ultimo capoverso = la formulazione è quella vecchia: attualmente si potrebbe fare riferimento al welfare aziendale o seguire la strada dell’Area della dirigenza sanitaria
- Art. 68, comma 1 = la locuzione “*misura restrittiva della libertà personale*” non è del tutto corretta e la dizione tecnicamente esatta è “misure cautelari personali coercitive o interdittive di cui agli artt. 281 e segg. del cp”
- Art. 68, comma 3 = non si comprende quali siano le sospensioni previste dal decreto 235
- Art. 70, comma 9 = il termine finale è sostanzialmente impossibile da rispettare, soprattutto se si ritiene che i 30 giorni decorrono dalla data della contestazione e non dal ricevimento della stessa. Ma il contratto non ha responsabilità perché la procedura riproduce esattamente il contenuto dell’art. 55, comma 3 del d.lgs. 165/2001, per cui l’unico modo di applicare la clausola è quello di ritenere che il *dies a quo* decorra dal ricevimento della contestazione; ma la mancata esplicitazione nella legge costituisce senz’altro un problema perché così la norma rischia di essere inapplicabile